



CONSIGLIO REGIONALE

*Il Presidente*

Decreto n. 65/2019

**VISTO** l'art. 42 dello Statuto della Regione Abruzzo ed, in particolare, il

- **comma 3:** *"Le nomine di competenza della Regione degli amministratori di Aziende, Agenzie ed Enti sono effettuate dal Consiglio regionale con voto limitato a 1/3 degli eligendi e decadono con l'inizio di ogni legislatura, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge regionale."*

- **comma 4:** *"La Regione garantisce l'equilibrata presenza di rappresentanti dei due generi nelle nomine di competenza degli organi regionali;"*

**VISTA** la L.R. del 24 marzo 2009 n. 4 *"Principi generali in materia di riordino degli enti regionali"* ed, in particolare, gli articoli:

- **5, comma 1 quinquies:** *"Alla nomina degli organi di amministrazione degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale, secondo le disposizioni del Regolamento interno per i lavori del Consiglio, tra gli iscritti in un Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione (di seguito denominato Elenco) predisposto tenuto conto delle disposizioni normative regionali vigenti in materia";*

- **5, comma 1 sexies:** *"Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di amministrazione di un solo Ente regionale";*

- **5, comma 1 septies:** *"All'istituzione dell'Elenco di cui al comma 1 quinquies provvede il competente Servizio del Consiglio regionale tramite avviso pubblico, in cui sono fissati i requisiti per la partecipazione";*

- **5 bis, comma 1:** *"Non possono essere nominati negli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235";*

- **5 bis, comma 2:** *"Il soggetto nominato che versi in una delle condizioni di cui al comma 1 e' tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale che possono, comunque, procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di dette condizioni;*

- **5 bis, comma 3:** *"In ogni caso, il soggetto nominato e' tenuto a certificare, con cadenza annuale, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, inoltrando, entro il 30 marzo di ogni anno, all'Ente regionale presso cui ricopre il proprio incarico, nonche' ai competenti uffici del Consiglio regionale, apposita autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa). In caso di mancata o parziale ottemperanza a detto obbligo di certificazione, l'Ente regionale presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni, decorso il quale procede d'ufficio nei confronti del soggetto che non abbia ancora adempiuto alla sospensione dell'erogazione del trattamento economico, con effetto*



CONSIGLIO REGIONALE

*Il Presidente*

*dal primo mese successivo e per il tempo in cui permane l'inadempienza, dandone comunicazione ai competenti uffici del Consiglio regionale.”;*

*- 5 bis, comma 5: “Sono incompatibili con l'incarico di componente degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione e di controllo degli enti regionali coloro che rivestono una delle predette cariche in altro ente regionale”;*

*- 5 bis, comma 6: “I soggetti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 5 o nelle ulteriori condizioni di incompatibilità previste dalle singole leggi di settore, sono tenuti a rimuovere la relativa causa, pena la decadenza dalla carica, entro il termine di quindici giorni dalla data della contestazione della stessa all'interessato da parte dell'Ente presso cui il soggetto nominato ricopre il proprio incarico o dei competenti uffici del Consiglio regionale. Si applicano, a tal fine, gli obblighi di comunicazione e autocertificazione, con le relative procedure, di cui rispettivamente ai commi 2 e 3.” ;*

**VISTA** la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 “Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e smi ed, in particolare, l'articolo 7:

**-comma 1:** “ Il Consiglio di amministrazione e' composto da

a) il presidente;

b) due rappresentanti dell'università' di cui uno designato dagli studenti;

c) due rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnica e/o amministrativa.

**- comma 2:**“Il Consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e ha durata pari a quella della Legislatura. I componenti possono essere confermati per una sola volta.”

**VISTO**, altresì, l'art. 9, comma 1, della L.R. n. 91/1994 che disciplina l'elezione, da parte del Consiglio regionale, del Presidente dell'A.D.S.U., su una terna di nominativi di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa, formata dalla Giunta regionale d'intesa con l'Università;

**VISTA** la L.R.12 agosto 2005, n. 27 “Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo” e, segnatamente, l'art. 1, comma 2 secondo cui “le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla Regione, economici e non,..... hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale”;

**VISTO**, altresì, l'art. 5, lett. a) del Regolamento di Funzionamento dell'A.D.S.U. di L'Aquila approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 10.1.2019 secondo cui il Presidente dell'A.D.S.U. resta in carica per tutta la durata della Legislatura;



REGIONE  
ABRUZZO  
CONSIGLIO REGIONALE  
*Il Presidente*

**DATO ATTO** che:

- sul BURAT ordinario n. 14 del 3 aprile 2019 è stato pubblicato l'avviso per la formazione dell'Elenco regionale dei componenti gli organi di amministrazione, ai sensi dell'art. 5, commi 1 quinquies e 1 septies della L.R. 24 marzo 2009, n. 4;
- con determinazione dirigenziale APL/AIE n. 45 del 30/05/2019 è stato approvato l'Elenco dei componenti gli organi di amministrazione suddiviso in Sezioni;

**VISTA** la deliberazione n. 679/C dell'11 novembre 2019 con cui la Giunta regionale ha fatto propria la terna di nominativi, concordata tra il Presidente della Regione Abruzzo e il Rettore dell'Università degli studi di L'Aquila, e ha proposto al Consiglio regionale l'elezione del Presidente dell'A.D.S.U di L'Aquila;

**VISTO** l'art. 142, comma 3 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale ai sensi del quale: *"La Conferenza dei capigruppo, all'unanimità, può delegare le nomine di cui al presente articolo al Presidente del Consiglio, che provvede nel rispetto dei diritti dell'opposizione, secondo le proporzioni previste dallo Statuto"*;

**CONSIDERATO** che la Conferenza dei Capigruppo, nel corso della riunione dell'11 giugno 2019, con decisione unanime, ha ritenuto, in relazione alle nomine di competenza del Consiglio regionale presso Enti, di delegare il potere di nomina al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 142, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

**VISTA** la nota prot. 165/SEGR/2019 del 27 novembre 2019 con cui è stato indicato, previa designazione dei Capigruppo consiliari, il nominativo di Elena Morgante individuato sulla terna fornita con D.G.R. 726/C del 25.11.2011, quale Presidente dell'ADSU di L'Aquila;

**VISTA** la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 36 del 28 marzo 2019 recante *"Revisione del disciplinare il regime delle dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art. 20, comma 1, 2 del D.Lgs n. 39/2013"*;

**VISTA** l'accettazione dell'incarico e la dichiarazione in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* e all'assenza delle cause ostative, previste dalle leggi vigenti, acquisite con nota prot. 15458 del 4,12.2019;

**DATO ATTO** che:

- il Servizio Affari Istituzionali ed Europei ha svolto l'istruttoria in merito alla predetta



REGIONE  
ABRUZZO  
CONSIGLIO REGIONALE  
*Il Presidente*

dichiarazione e la stessa è stata trasmessa al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota n. prot. 15764 del 12/12/2019 ;  
- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza con nota prot. 15775 del 12/12/2019 ha ritenuto conclusa, senza ulteriori rilievi, l'istruttoria condotta relativamente alla dichiarazione resa;

**DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 53 l'art. 53, comma 8, del D. Lgs. 165/2001 " *Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi*";

**VISTA** l'autorizzazione pervenuta il 12/12/2019 e acquisita al protocollo del Consiglio regionale al n. 15773 rilasciata dal Dirigente scolastico dell'Istituto superiore "G. Galilei" alla Dott. Eliana Morgante per lo svolgimento dell'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'ADSU di L'Aquila;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere alla nomina del Presidente dell'ADSU di L'Aquila;

#### **DECRETA**

Per le motivazioni esposte in narrativa:

**di nominare** quale Presidente dell'ADSU di L'Aquila **Eliana Morgante**;

**di dare atto** che:

- la dichiarazione resa ai sensi del D.Lgs 39/2013 è allegata al presente decreto a formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del Disciplinare approvato con deliberazione dell'U.P. n. 36/2019;
- il Presidente dell'ADSU deve, nel corso dell'incarico, astenersi da attività che possano determinare situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ADSU;
- l'incarico decorre dalla data di adozione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 91/1994;

**di disporre** che il nominato è tenuto a certificare, ai sensi dell'art. 5 bis, della L.R. 4/2009, con cadenza annuale, all'ADSU, nonché al Servizio Affari Istituzionali ed Europei del Consiglio regionale, pena la sospensione del trattamento economico per il tempo in cui permane l'inadempienza, la sussistenza o la non sussistenza:

- delle condizioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;



CONSIGLIO REGIONALE  
*Il Presidente*

- delle condizioni di inconfiribilità e di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013;
- delle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 5, 1-sexies L.R. 4/2009.

**di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza:**

- al nominato;
- al Presidente della Giunta regionale;
- all'Assessore competente per materia;
- al Dipartimento della Giunta regionale competente per materia;
- all'ADSU di L'Aquila;
- al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Consiglio regionale.

**di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo.**

L'Aquila, 17.12.2019

Lorenzo Sospiri

